



COMUNE DI SUELLO

**REGOLAMENTO
PER LA GESTIONE
DEGLI ORTI
COMUNALI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 28/07/2014

ART. 1: OGGETTO E FINALITA'

Nell'ambito del programma di interventi tesi ad offrire stimoli alla partecipazione alla vita collettiva oltre ad un costruttivo impiego del tempo libero, l'Amministrazione Comunale concede ai residenti nel Comune di Suello, appezzamenti di terreno di proprietà comunale da adibire ad orti urbani.

L'Amministrazione Comunale sostiene e valorizza tale iniziativa al fine di:

- Sviluppare occasioni di aggregazione, di attività di mantenimento e cura della salute;
- Promuovere la partecipazione attiva a momenti di incontro, di discussione e di vita sociale;
- Evitare l'isolamento e la solitudine delle persone anziane e delle persone con ridotta capacità psicomotoria;
- Tutelare il diritto alla salute;
- Contribuire al risparmio economico per il nucleo familiare;
- Favorire una sana alimentazione.

ART. 2: DEFINIZIONE

Gli "orti urbani" sono appezzamenti di terreni di proprietà comunale destinati alle produzioni di fiori ed ortaggi, per i bisogni del concessionario e della sua famiglia.

ART. 3: CONCESSIONE

1. L'assegnazione è disposta nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione e parità di trattamento con bando pubblicato mediante inserimento sul sito internet dell'Amministrazione comunale ed altre idonee forme di pubblicità.
2. Nel bando dovranno essere elencati gli orti disponibili, l'ubicazione, le planimetrie, le modalità, i tempi di presentazione della domanda ed i requisiti del richiedente.
3. La richiesta per l'assegnazione di un orto, da presentarsi per iscritto, a seguito di bando, potrà essere presentata dai cittadini residenti sul territorio del Comune di Suello se, su tale territorio, non siano già proprietari o concessionari di altro orto. Al momento della presentazione della domanda (Allegato A), i richiedenti dovranno dichiarare di non perseguire finalità di lucro, pena la revoca immediata della concessione.
4. I criteri per l'assegnazione verranno stabiliti dalla Giunta Comunale ogni volta che dovrà essere emesso un bando per l'assegnazione di tali orti, prima dell'uscita del bando stesso. Tuttavia dovranno essere considerate in modo preferenziale le condizioni di residenza e l'appartenenza a categorie socialmente deboli (disabili, anziani, disoccupati, soggetti a basso reddito) cui verrà assegnato apposito punteggio in sede di bando.

ART. 4: ASSEGNAZIONE

1. L'assegnazione ha durata di anni nove a far tempo dalla data di pubblicazione della graduatoria.
2. Tre mesi prima della scadenza, se richiesto dal concessionario, la concessione potrà essere rinnovata, previa verifica della permanenza dei requisiti soggettivi.
3. Coloro che sono già concessionari di orti comunali hanno diritto di mantenere lo stesso orto di cui sono in possesso.
4. Fino all'emanazione di nuovo bando, rimane comunque valida la graduatoria del precedente bando, sulla base della quale, in caso di vacanza di concessione per qualsiasi motivo, si procederà alla concessione al primo/i escluso/i.

ART. 5: CONDUZIONE DELL'ORTO

La concessione è personale e non potrà essere trasferita a terzi.

La conduzione e la lavorazione non possono essere demandate a terzi, salvo casi di impedimento temporaneo di qualsiasi natura nella conduzione della lavorazione dell'orto. In tale unico caso il concessionario potrà essere sostituito per un periodo massimo di 6 mesi continuativi, non rinnovabili per i seguenti 6 mesi, previa esaustiva dichiarazione scritta da parte del concessionario, che indichi anche il nome della persona a cui affida la gestione temporanea dell'orto. Tale dichiarazione scritta dovrà pervenire al Protocollo del Comune di Suello, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento che ne impedisce la gestione.

ART. 6: DIRITTI, OBBLIGHI E DIVIETI

L'atto di concessione (All.B) conterrà prescrizioni in merito alla corretta conduzione dell'orto e prevedrà cause di cessazione, decadenza e revoca.

Ogni concessionario ha il diritto di utilizzare le zone comuni, i servizi, gli impianti e le eventuali attrezzature collettive, ma ha anche il dovere di partecipare ai lavori manutentivi ed alle migliorie necessarie, anche relative alle parti comuni, o concorrere, pro quota, qualora non si partecipi manualmente a detti doveri. Con lo stesso criterio, i concessionari tutti partecipano alle spese di consumo dell'acqua e dell'energia elettrica ove presente. La quota forfettaria annua per l'utilizzo dell'acqua è fissata in € 15,00, salvo conguaglio.

Nelle particelle ortive e nelle zone comuni gli ortisti dovranno attenersi alle prescrizioni indicate di seguito.

E' vietato:

- Realizzare pavimentazioni e costruzioni di qualsiasi tipo;
- Manomettere le siepi che circoscrivono l'orto concesso, alla cui cura e manutenzione devono provvedere in proprio;
- Allevare e/o lasciare incustodito qualsiasi animale;
- Tenere bidoni di riserva d'acqua, teli, strutture di protezione per le coltivazioni. Sono ammissibili coperture ad uso serra, nella misura in cui non diano origine a strutture stabili e indecorose, che comunque dovranno essere smantellate entro il 30 Aprile di ogni anno;
- Scaricare rifiuti e materiali nocivi;
- Usare prodotti fitosanitari delle classi 1-2-3 e prodotti erbicidi di qualsiasi tipo;
- Attuare interventi nocivi per l'uomo o per animali non parassiti;
- Causare rumori molesti;
- Accendere fuochi, mantenere fiamme libere per qualsiasi ragione e bruciare stoppie o rifiuti;
- Coltivare specie protette per legge;
- Attuare interventi incompatibili con le destinazioni delle aree ed i patti di concessione;
- Modificare la destinazione ed i confini delle aree;
- Allestire strutture per la cottura dei cibi nelle singole particelle ortive;
- Attuare iniziative nocive agli animali protetti in riferimento alla vigente normativa di salvaguardia delle specie animali e particolarmente in attuazione della L.R. della Lombardia n. 33/77;
- L'accesso a tutti i veicoli a motore;
- Depositare materiale di ogni genere nei vialetti comuni;
- Prelevare prodotti da altri orti;
- Per quanto riguarda le piante da frutta, è consentita la coltivazione unicamente di piante da frutta nane. In ogni caso qualsiasi tipo di coltivazione non dovrà superare l'altezza di m. 1,5, fatta eccezione per quelle già esistenti al momento dell'assegnazione;
- E' obbligatorio assicurare la cura del proprio orto durante tutto il periodo di vegetazione.

L'inottemperanza ai divieti ed alle prescrizioni contenute in questo articolo comporterà, pertanto, la decadenza della concessione.

ART. 7: CANONE DELLA CONCESSIONE

Ogni concessionario dovrà corrispondere al Comune, in un'unica soluzione anticipata, un canone di Concessione che verrà determinato con delibera di Giunta Comunale, quale concorso alle spese di gestione e quale fondo per la manutenzione straordinaria. Tale canone, soggetto ad aggiornamento ISTAT, ha la validità annuale e deve essere versato in forma anticipata allo scadere di ogni anno. Il mancato pagamento del canone comporta la decadenza della concessione. Le spese per la manutenzione ordinaria saranno a carico dei concessionari.

ART. 8: RESPONSABILITA'

La responsabilità in ordine alla conduzione delle particelle ortive individuali e delle zone comuni grava sui concessionari, anche con riguardo a danni eventualmente derivanti a persona o a cose.

ART. 9: CESSAZIONE DELLA CONCESSIONE

La concessione può cessare per:

- Rinuncia del concessionario;
- Impossibilità alla conduzione diretta per un periodo superiore ai sei mesi, nei termini indicati nell'art. 5 del presente Regolamento;
- Mancata coltivazione annuale;
- Trasferimento del concessionario in altro Comune;
- Morte del concessionario;
- Decadenza della concessione per: inottemperanza ai divieti ed alle prescrizioni di cui all'art. 4 e mancato pagamento del canone;
- Gravi inadempienze alle norme del presente Regolamento e subconcessione a terzi, totale o parziale;
- Revoca della concessione da parte dell'Amministrazione Comunale per motivi di interesse pubblico. In tal caso il concessionario avrà diritto al rimborso della quota parte del canone anticipato e non goduto;
- Turbativa della convivenza civile.